# COMMISSIONE XI

# AGRICOLTURA E FORESTE

## LXVIII.

# SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1962

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

PAG.

**Congedi:**

PRESIDENTE . . . . . 727

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 727

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3762) 727

PRESIDENTE . . 727, 729, 731, 733, 734, 736

DE LEONARDIS, *Relatore* . 727, 731, 732, 733 734, 735, 736

MICELI . . . . . 729, 733

AMADEO ALDO . 729, 731, 732, 734, 735, 736

CASTAGNO . . . . . 731, 732

GRIFONE . . . . . 732

DANIELE . . . . . 732

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . . . 734, 735. 736

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 736

**La seduta comincia alle 9,35.**

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Marenghi e Sangalli.

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che intervengono, per illustrare il parere espresso dalla XII Commissione Industria sul disegno di legge all'ordine del giorno, ed i contrastanti punti di vista emersi nel corso della discussione che si è avuta presso quella Commissione, i deputati Amadeo Aldo, relatore presso quella Commissione per il parere, e Castagno.

**Discussione del disegno di legge: Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (3762).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile ».

Il relatore, onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Certamente gli onorevoli colleghi ricorderanno che già ci siamo occupati di questa materia approvando due leggi che hanno avuto il precipuo scopo di combattere le frodi e le sofisticazioni in ma-

teria di olio di oliva. Quei provvedimenti furono presi appunto in seguito ad una intensa campagna di stampa e all'interessamento della pubblica opinione che denunciò questa attività illegale da parte di industriali poco scrupolosi, stimolandoci così a varare dei provvedimenti atti ad evitare che ancora fossero prodotti e messi in commercio olii che non rispondessero a requisiti igienici fondamentali.

Il disegno di legge al nostro esame già approvato dal Senato, serve a chiudere anche quei varchi che erano rimasti aperti pur dopo le leggi da noi elaborate e che rappresentavano ancora un pericolo per la pubblica igiene e per l'alimentazione. Questo disegno di legge riprende un po' in esame i provvedimenti emanati per vietare l'esterificazione dell'olio d'oliva, ed estendere il divieto di esterificazione anche agli olii di semi e dei grassi commestibili. Viene così ribadito che è proibito – e questa volta con espresse sanzioni penali previste, in dimensioni anche severe, per i contravventori – quest'altro imperversante tipo di sofisticazioni e viene così messo sullo stesso piano sia il trattamento dell'olio di oliva sia quello dell'olio di semi e dei grassi alimentari.

Oltre ad essere un provvedimento di difesa della salute pubblica, questo che figura all'ordine del giorno rappresenta anche un provvedimento di giustizia per mettere sullo stesso piano – anche ai fini concorrenziali – l'olio d'oliva, che resta sempre l'alimento principe e rappresenta, come è stato dimostrato anche recentemente, l'alimento insostituibile, quasi medicamentoso, con l'olio di semi e i grassi alimentari.

Io ritengo, quindi, che ben a ragione il Governo ha presentato questo disegno di legge e credo sia veramente importante che esso venga subito approvato.

Nell'esaminare partitamente gli articoli, vediamo al primo comma dell'articolo 1 che per il trattamento di raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, è ammessa la raffinazione solo per quei metodi consentiti dalla legge. Il comma secondo ribadisce il divieto di esterificazione e di sintesi nella produzione degli olii per uso alimentare.

L'articolo secondo del disegno di legge fa espresso divieto di detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile. Nell'ultima parte c'è un inciso che io proporrei di sopprimere: « a meno che tali impianti non siano resi inservibili ». Ritengo che sia più radicale una disposizione che preveda che questi impianti debbono essere allontanati dagli stabilimenti, perché abbiamo avuto sentore che quanto ciò non accade con artifici particolari si riesce a renderli apparentemente inservibili finché con adattamenti del caso essi vengono purtroppo ad essere resi efficienti di nuovo. Quindi, ritengo che, come è stato anche sostenuto in Senato, mi sembra dal senatore Melillo, questi impianti debbono essere allontanati, debbono scomparire dallo stabilimento per togliere ogni occasione perché l'esterificazione possa continuare. Nel secondo comma dell'articolo 2 è previsto che non si può detenere glicerina negli stabilimenti dove si lavorano gli olii e i grassi per uso commestibile, perché la glicerina è elemento indispensabile perché la sintesi possa essere effettuata. Anche in questo caso è giunto all'orecchio il sospetto che una simile disposizione non ha chiuso completamente la possibilità di introdurre la glicerina negli stabilimenti. È stato infatti dedotto artificiosamente nell'interpretare la formula che noi vorremmo adottare, che se è vietato detenere, non sarebbe vietato introdurre. È forse una distinzione un po' curialesca, ma sarebbe certo bene a questo punto inserire anche il verbo introdurre per stabilire che: « è fatto divieto di introdurre e detenere glicerina negli stabilimenti ».

All'articolo 3 il disegno di legge prevede il divieto della lavorazione di olii ad uso industriale negli stabilimenti dove vengono lavorati gli olii di qualsiasi specie destinati ad uso industriale. All'articolo 4 sono previste le pene: per gli atti di cui all'articolo 1 è prevista la multa fino a 200.000 lire per ogni quintale di olio esterificato o raffinato con metodi diversi, e la reclusione fino ad un anno. In caso di particolare gravità è previsto il raddoppio delle pene e in caso di lieve entità il dimezzamento delle pene stesse.

Per quanto attiene poi alla violazione degli articoli 2 e 3, che recano il divieto della detenzione di impianti di esterificazione e la detenzione della glicerina negli stabilimenti stessi nonché il divieto della lavorazione di olii industriali negli stabilimenti dove si lavorano olii commestibili, la pena prevista è dell'ammenda da lire 300 mila a 3 milioni e l'arresto fino a 3 mesi. È previsto anche che nel caso di particolare gravità le pene sono raddoppiate, e nel caso invece di lieve entità sono ridotte a metà.

L'articolo 6 prevede la confisca della merce prodotta, come abbiamo visto, in dispregio dell'articolo 1 e 2 e la pubblicazione della sentenza di condanna secondo le modalità dell'articolo 36 del codice penale.

L'articolo 7 richiama le leggi precedenti in materia. A questo proposito ho avuto sentore che purtroppo è capitato in una regione italiana che gli industriali, appunto perché una simile facoltà non era prevista nella legge di classificazione dell'olio di oliva, hanno contestato agli agenti dell'U.T.I.F. la facoltà di accedere agli stabilimenti. Sembra quindi opportuno richiamare in questo disegno di legge tutte le disposizioni che hanno formato oggetto della legge sulla repressione delle frodi: estensione della facoltà di intervento nella sorveglianza per la repressione delle frodi, possibilità del sequestro della merce consentita agli agenti stessi, e non più solamente ai carabinieri e agli agenti di pubblica sicurezza, ecc.

È stato fatto presente che secondo la legge 13 novembre 1960, n. 1407, che è quella sulla classificazione degli olii di oliva, è stata data la possibilità di vendere la merce che era già stata prodotta entro il termine di 6 mesi dopo l'entrata in vigore della legge, ed è stata sollecitata la previsione di un analogo provvedimento anche per questa legge. Io ritengo però che possano essere sufficienti non 6, ma 3 mesi, e a questo proposito presenterò un emendamento.

Penso che dopo questa esposizione e facendo riferimento alla discussione che poi si è svolta su questa materia in altre circostanze, la Commissione possa esprimere un parere favorevole tenendo conto degli emendamenti cui ho accennato e che illustrerò quando prenderemo in esame partitamente gli articoli di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole De Leonardis per la sua esauriente relazione. Do lettura del parere espresso dalla XII Commissione Industria in data 11 luglio 1962: « Si esprime parere favorevole con incarico al Relatore, onorevole Amadeo e ai deputati Castagno e Trombetta di illustrare alla Commissione competente le opposte argomentazioni ». Dichiaro aperta la discussione generale.

MICELI. Io chiedo che venga chiamato l'onorevole Castagno in questa Commissione, dal momento che noto soltanto la presenza del relatore Amadeo, il quale rappresenta nella circostanza non il punto di vista della Commissione Industria tutta ma solo il suo particolare.

PRESIDENTE. Bisognerà conseguentemente invitare anche l'onorevole Trombetta. Ma faccio presente che ho avuto modo di far pervenire sia all'onorevole Amadeo che agli onorevoli Castagno e Trombetta notizia precisa di questa convocazione.

AMADEO ALDO. Brevemente io mi soffermerò sulla discussione cui ha dato luogo questo disegno di legge in sede di parere. La Commissione industria si è trovata un po' discorde su alcune proposte di emendamento da me fatte in sede di relazione. Riferirò obiettivamente, in attesa che giungano i miei colleghi, come me incaricati di riferire sui risultati di quella discussione.

Il parere espresso è di massima favorevole. Però, per arrivarci, noi ci siamo trovati un po' discordi sull'impostazione data alla discussione: da una parte si metteva l'accento sulle ragioni di natura economica che ci consigliavano di proporre alcuni emendamenti a tutela delle industrie italiane di olii di semi e a tutela dell'economia del paese. Dall'altra parte, invece, ci si preoccupava eccessivamente, a mio avviso, di problemi di indole sanitaria, cioè di tutelare il consumatore. Durante la discussione io avevo proposto alcuni emendamenti, e precisamente di stralciare dall'articolo 1 i grassi concreti, in quanto ritenevo e ritengo tuttora che si tratta di una materia eccessivamente vasta. Non ritengo infatti che si possa introdurre *sic et simpliciter* senza una discussione ampia, in questo provvedimento anche la questione dei grassi concreti senza esaminare a fondo il problema relativo. Ci siamo preoccupati per quanto riguarda questi grassi concreti – giacché veramente essi vengono esterificati e destinati in parte all'industria dolciaria, all'industria farmaceutica, in quanto attraverso questi prodotti di esterificazione si riesce ad ottenere dei grassi ad un ben determinato punto di fusione – qualora noi approvassimo il disegno di legge così come ci perviene dal Senato, di non trovarci in questa strana situazione: che in Italia è vietato produrre grassi concreti esterificati per usi ben definiti ed è favorita solo ed esclusivamente l'importazione indifferenziata di questi grassi concreti.

Si tenga presente che non esistono metodi di analisi tali da accertare se un grasso concreto è naturale oppure se è ottenuto per esterificazione. Per quanto riguarda l'articolo 2 io mi trovo pienamente concorde con il relatore quando propone di sopprimere quel « a meno che tali impianti non siano resi inservibili »; per sancire che non si possono detenere negli stabilimenti di olii destinati ad uso commestibile impianti di esterificazione anche perché è difficile stabilire quando un impianto sia reso inservibile. Si trova in tale condizione quando manca la valvola o un tubo?

Ma se sopprimiamo l'inciso « a meno che tali impianti non siano resi inservibili » cioè se sanzioniamo che negli stabilimenti in oggetto non possono essere detenuti impianti di esterificazione mi sembra che possa accedersi ad una richiesta che facevo in Commissione Industria per consentire che si possa detenere glicerina in questi stabilimenti in quanto si ottiene glicerina necessariamente dalle acque di lavaggio e da vari processi cui vengono assoggettate le oleine. Non è più possibile attraverso la glicerina di recuperare e procedere a lavorazione per sintesi.

Dove invece desidero insistere è sull'articolo 3. Qui vi è evidentemente un certo disaccordo fra relatore e Commissione Industria. Io proponevo che all'articolo 3 fosse vietata non la lavorazione di olii ad usi industriali ma solo la lavorazione di olii ottenuti con processi di esterificazione e sintesi; poiché in questi stabilimenti di olii di semi non soltanto si producono degli olii ad uso commestibile ma anche ad uso industriale.

Per molti semi oleosi, infatti, quando si inizia il processo di lavorazione, non si può stabilire *a priori* se essi daranno un olio che possa essere destinato ad usi commestibili o se non accadrà invece che, quando lo si è ottenuto, le sue caratteristiche organolettiche rendano evidenti che non lo si può utilizzare se non ad usi industriali.

Vi è qui una palese contraddizione: infatti se un olio che esce da una raffineria non ha determinati requisiti non può essere adoperato per usi commestibili. Ma non credo che il legislatore intendesse dire questo bensì ritengo che avesse voluto intendere che gli olii tenuti in questi stabilimenti non possono in questi stessi stabilimenti ottenere successive lavorazioni.

Qui mi permetto di fare anzitutto una osservazione: quale scopo ha questo disegno di legge? Impedire la sofisticazione; impedire che attraverso varie forme e vari modi di frode che sono praticabili in questi stabilimenti dove la raffinazione viene fatta con due metodi, quello classico e quello per esterificazione, si proceda di nascosto a miscelare olii di provenienza di lavorazione classica con olii di provenienza di esterificazione.

Dal momento che noi proibiamo la esterificazione ed arriviamo fino al punto di allontanare dagli stabilimenti gli impianti relativi questo tipo di frode non può più essere praticato.

A questo proposito debbo precisare che le lavorazioni alle quali vengono sottoposti gli olii che sono poi destinati all'uso industriale, sono fatte secondo metodi che non c'entrano assolutamente con l'esterificazione: addirittura attraverso interventi vari si modifica profondamente l'olio stesso fino a snaturarlo cambiandone profondamente i caratteri organolettici. Questi olii dunque non debbono confondersi con gli olii commestibili perché, ripeto, questi processi non hanno assolutamente nulla di attinente con la esterificazione e la sintesi.

Si tratta di processi di ossidazione attraverso i quali questi olii diventano olii ossidati e olii cotti e poi vengono impiegati nella produzione delle vernici, nella produzione dei linoleum. Si tratta anche di processi di sulfurazione. Questi olii quindi diventano olii sussidiari dell'industria della gomma, dell'industria delle resine. La loro destinazione, sempre nell'industria, può essere estesa alla fabbricazione di inchiostri per la stampa e ad altro ancora nel campo delle resine.

Se noi potessimo esaminare questi processi più a fondo potremmo vedere attraverso quali lavorazioni gli olii cambiano natura.

Ora lo scopo della legge è quello di impedire la esterificazione. Noi in questo momento dobbiamo preoccuparci che in questi stabilimenti non possano essere lavorati, per usi industriali, olii di provenienza sintentica in quanto temiamo che verrebbero introdotti in questi stabilimenti olii esterificati che poi, forse, anziché essere destinati alla lavorazione per trasformarli in olii industriali potrebbero essere immessi nel ciclo di lavorazione degli olii commestibili. Ma se noi stabiliamo – come stiamo facendo – che in questi stabilimenti olii di provenienza di esterificazione e di sintesi non possano essere trasformati in olii industriali, mentre lo possono essere soltanto quegli olii che hanno subito il classico procedimento di raffinazione, ritengo che abbiamo salvato gli interessi dell'industria e contemporaneamente abbiamo anche salvato il principio informatore della legge e la ragione per la quale stiamo qui a discutere e, mi auguro, ad approvare il disegno di legge.

Nel disegno di legge vi è poi una grave lacuna: non si fa divieto di importare gli olii esterificati (e qui torniamo al punto di partenza). Non è possibile attraverso le analisi, infatti, scoprire la natura di un olio esterificato. Richiamandomi alla legge n. 1407 del 1960 che riguardava la classificazione e la vendita degli olii e sanzionava il divieto del processo di esterificazione dell'olio di oliva, noto che il divieto delle importazioni fa salvi gli accordi internazionali contenuti nell'articolo 7

di quel provvedimento legislativo, fa salvi cioè gli accordi internazionali del divieto di importazione di olii rettificati e di olii miscelati con olii rettificati. Sono inoltre pienamente d'accordo con le osservazioni fatte a proposito della mora di tre mesi concessa praticamente perché la legge diventi operante.

DE LEONARDIS, *Relatore*. I tre mesi di mora riguardano solamente la vendita.

AMADEO ALDO. Questo è quanto esponevo in sede di Commissione Industria trovando concordi un certo numero di colleghi. Non ho trovato la stessa concordia quando ho insistito perché fosse conservato il divieto di raffinazione oltre che per olii di qualsiasi specie anche per i grassi. Insistevo su questo punto perché si riteneva opportuno mantenere integro l'articolo 3 al quale io proponevo l'emendamento limitativo – già illustrato – cioè il divieto alla lavorazione di olii industriali ottenuti con un processo di esterificazione e di sintesi.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Amadeo per le delucidazioni che ci ha dato circa la genesi del parere della Commissione Industria.

CASTAGNO. Come gli onorevoli colleghi avranno saputo il Presidente De' Cocci ha creduto opportuno che il parere della Commissione Industria fosse esposto qui, alla Commissione Agricoltura, non dal solo relatore, ma anche da qualcuno che avesse manifestato in sede di Commissione Industria idee diverse da quelle del relatore precedente e questo perché in quella sede, i pareri sono stati discordi e – come onestamente egli stesso ha ammesso – la maggioranza della Commissione non si è rivelata della sua opinione. Ecco perché io intendo, molto rapidamente, esporvi alcune ragioni che ci hanno fatto opporre al parere dell'onorevole Amadeo. La preoccupazione che ci induce a suggerire alla Commissione Agricoltura che il provvedimento così come ci viene dal Senato sia approvato senza modifiche, è essenzialmente rappresentata dai motivi seguenti. Quale innanzitutto è lo scopo del provvedimento ? Quello evidentissimo di difendere la salute pubblica. E ciò è tanto più incontestabile in quanto questo disegno di legge succede logicamente oltre che cronologicamente ad una legge già approvata che disciplina la fabbricazione dell'olio di oliva. Quando si è elaborata quella legge, la n. 1407 del 13 novembre 1960, si è fatto osservare che provvedimenti analoghi andavano presi anche per gli olii di semi, per evitare che quelle pratiche esterificatrici che erano state giudicate illegali per l'olio d'oliva non continuassero ad essere consentite per gli olii di semi. Si è estesa così con questo disegno di legge la disciplina anche ai grassi concreti e ne vedemo poi il perché.

Vi è una difficoltà di indagine, innanzitutto, in questo settore: vi è una lotta continua fra i frodatori e la vigilanza pubblica che li persegue giustamente non solo dal punto di vista fiscale, per il danno che dalla loro attività deriva al fisco in quanto determinate qualità di prodotti pagano i diritti d'importazione e tasse di fabbricazione in misura diversa da quella dovuta; non solo perché si realizzano frodi in commercio, perché prodotti costituiti da alcuni elementi vengono venduti come prodotti di altra natura; ma soprattutto perché questi prodotti di altra natura sono lesivi della salute pubblica. Vi è nel fondo una difficoltà di indagine – ripeto – perché una volta che il prodotto sia finito è difficile poter sapere la sua provenienza e il modo della sua lavorazione. Questo però ci deve semmai indurre ad essere sempre più rigidi nella formulazione dei divieti e nella sorveglianza per l'applicazione dei divieti stessi.

Si propone qui da parte dell'onorevole Amadeo di sopprimere all'articolo 1 l'inciso che riguarda i grassi concreti. Ma i grassi concreti sono una parte molto importante dell'industria alimentare, particolarmente dell'industria dolciaria, della fabbricazione dei surrogati di cioccolata, della fabbricazione di tutti i riempitivi della cioccolata stessa, della fabbricazione dei biscotti e così via.

Ora, è proprio in questa industria che risiede la possibilità del danno maggiore, più che nei modesti quantitativi di olio consumato nella cucina casalinga. È proprio per questo che noi insistiamo perché anche i grassi concreti siano compresi nel provvedimento. Se si tratterà di perfezionare una qualsiasi disposizione per quel che si riferisce a questi grassi, se ne potrà fare oggetto di un ulteriore disegno di legge; e noi stessi auspichiamo un testo unico delle leggi sanitarie che presiedono alla protezione della salute pubblica.

Si dice: quello che non si proibisce in Italia non si vieta all'importazione, e ci entrerà in casa dall'estero; occorre allora che noi elaboriamo una legge apposita semmai per impedire l'importazione di questi prodotti; ma non è necessario modificare questo provvedimento.

Secondo punto. Proponeva il nostro relatore di introdurre semplicemente all'articolo 2, per quello che si riferisce agli impianti desti-

nati alla lavorazione attraverso il metodo della esterificazione, le parole: « o sigillati ».

AMADEO ALDO. Sono d'accordo di stralciare tutto: « purché resi inservibili... ».

CASTAGNO. Però qui subentra – nei confronti di queste proposte emendative, anche se giuste – un'altra preoccupazione. Se voi fate un solo piccolo emendamento – sul quale anch'io sarei d'accordo – la legge dovrà ritornare al Senato ed il suo *iter* ne sarà appesantito.

Vediamo allora il comma successivo: « è vietato detenere la glicerina ». L'onorevole Amadeo propone invece di dire che: « è vietato introdurre la glicerina ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Vorrei ricordare che io avevo proposto di dire: « è vietato introdurre o detenere ».

CASTAGNO. Sono d'accordo. Se è vero che la glicerina si produce durante la lavorazione, che è un sottoprodotto spontaneo della lavorazione e quindi per forza esiste nello stabilimento. Ma noi vogliamo che chi la produce la deve portar fuori, la deve vendere, la deve esitare fuori dello stabilimento e non la deve detenere perché il fatto stesso di detenerla dà il modo al detentore (se vuole) di frodare ancora una volta la legge e tornare a reimpiegare questa stessa glicerina per usi dalla legge non consentiti. Quindi sono d'accordo col collega De Leonardis che propone la proibizione di « detenere e introdurre ».

La Commissione Industria, per una parte considerevole dei suoi componenti, è d'accordo anche che la Commissione Agricoltura mantenga l'articolo 3, il quale dispone che negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale, sempre per quella stessa precauzione, che non è una precauzione eccessiva per cui si deve evitare che questi olii industriali vengano ad essere artificiosamente messi in commercio per uso alimentare attraverso un processo di sintesi o attraverso altri processi analoghi. tanto più che noi sappiamo che una volta resi alimentari quegli olii non si possono più distinguere dagli altri, o molto difficilmente si possono distinguere perché mancano i mezzi specifici per questa identificazione.

Dovremmo allora scorporare le industrie ?, osserva l'onorevole Amadeo. Ora noi diciamo proprio che si devono scorporare le industrie: le attività industriali alimentari devono essere separate dalle altre. Questo è per noi un principio generale valido non solo per gli olii ma per tutti i prodotti alimentari; là dove si producono prodotti alimentari destinati al consumo pubblico, non si devono produrre altre cose.

Sarà oneroso lo scorporo, siamo d'accordo, ma la difesa della salute pubblica per noi deve prevalere su ogni altro concetto, anche su quelli strettamente economici. Questo è il nostro parere.

GRIFONE. Onorevoli colleghi, devo fare una osservazione di carattere generale. Nelle sedute precedenti l'onorevole De Leonardis ci pregava di mettere all'ordine del giorno questo disegno di legge per approvarlo rapidamente. E noi convenimmo sulla estrema urgenza di approvarlo. Oggi invece ci troviamo di fronte ad una serie di proposte ed emendamenti che tendono evidentemente a non far approvare rapidamente questa legge. Se ci sarà necessità di questi emendamenti, lo si potrà vedere in altre sede e in altro momento, ma se è vero che esiste quella urgenza, tanto che noi abbiamo acceduto all'idea di lasciare da parte le proposte di legge sulle colonìe miglioratarie, penso che si debba rapidamente approvare questo disegno di legge salvo poi a rivedere le eventuali modifiche con maggiore ponderazione in altra sede. Facciamo anche presente che non sappiamo se il Senato continuerà per molto i suoi lavori.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Quando noi approvammo la classificazione degli olii di oliva ci riservammo di chiudere ogni varco ad ulteriori sofisticazioni. Io sono ancora più drastico – e questa è una verità indiscutibile – dello stesso collega Grifone; proprio questo disegno di legge, perciò, se non viene emendato per essere reso ancora più perentorio esso non ci consente di eliminare tutti questi varchi. Io penso inoltre che faremo a tempo comunque ad assicurare al provvedimento una sollecita approvazione perché siamo ancora al giorno 13 ed il Senato è ben lunga dal voler chiudere i battenti.

DANIELE. Onorevoli colleghi, ricordo che quando è stata discussa e approvata, nel 1960, la legge per la classificazione degli olii di oliva, io intendevo presentare un emendamento perché venisse vietata anche l'esterificazione degli olii di semi. E malgrado la Commissione consentisse all'emendamento, questo fu da me volentieri ritirato per ottenere una sollecita approvazione di quella legge. Ora perciò io sono pienamente d'accordo con i colleghi che vogliono evitare di apportare emendamenti, perché altrimenti non potremmo ottenere la rapida entrata in vigore di queste disposizioni che sono assolutamente necessarie. Ci troviamo di fronte ad un non senso; abbia-

mo ammesso il divieto dell'esterificazione dell'olio di oliva e conseguentemente i produttori di olive hanno subìto un danno notevole anche se forzatamente, perché i motivi addotti dagli industriali per premere sui prezzi agricoli non erano giustificati, e adesso s'indugia nel varare queste indispensabili disposizioni integrative. A me pare tra l'altro che quegli emendamenti proposti dall'onorevole De Leonardis, e su cui in linea di massima concordo, non siano assolutamente indispensabili. Che gli impianti di esterificazione siano resi inserbili, è cosa che si può ottenere sia con un intervento materiale, cioè togliendo dei pesi, per esempio, che possono evitare il funzionamento di tutti gli impianti, sia con il sistema del suggello, e perciò non è necessario per questo modificare la legge.

Anche perché per quanto riguarda l'emendamento sull'introduzione della glicerina a me sembra evidente che se essa viene introdotta finisce poi per essere detenuta. Non sono affatto d'accordo poi con l'emendamento proposto dall'onorevole Amadeo in riferimento ai grassi concreti perché altrimenti tra qualche mese ci troveremmo nella necessità di approvare un nuovo provvedimento per evitare la esterificazione dei grassi concreti stessi.

Lo stesso onorevole Amadeo ha detto che è impossibile analiticamente accertare se un olio è stato prodotto col sistema della esterificazione; in queste condizioni voler introdurre il divieto di importazione non mi sembra un motivo per modificare la legge perché quel divieto non avrebbe senso. Ci auguriamo comunque che fra breve tempo venga scoperto un nuovo sistema di analisi in base al quale si potrà predisporre un nuovo provvedimento di legge.

A mio parere, ripeto, sarebbe opportuno evitare di introdurre emendamenti; tuttavia ove degli emendamenti dovessero essere introdotti, sosterrò quelli dell'onorevole De Leonardis tranne quello relativo all'importazione e mi permetterò in questa ipotesi di prospettare l'opportunità di abolire l'ultimo comma degli articoli 4 e 5, che prevede la riduzione alla metà delle pene se il fatto è di lieve entità: un fatto del genere non sarà mai di lieve entità, perché è estremamente grave in sé.

MICELI. Sono d'accordo con i colleghi che hanno sostenuto che la legge deve essere approvata immediatamente così come è. La legge non è perfetta, ma intanto incomincerà ad entrare in vigore e vedremo quali saranno le sue deficienze.

La necessità di dar subito luogo all'applicazione della legge discende anche dal fatto che noi ci troviamo di fronte all'assurdo oggi di avere approvato una legge (la 1407 del 1960) molto rigida per l'olio di oliva che non è produzione nazionale (e che questa legge danneggi enormemente l'olivicoltura specialmente meridionale ne abbiamo convenuto tutti nel momento in cui l'abbiamo approvata). Certo la legge n. 1407 del 1960 doveva essere un incentivo per migliorare la produzione, ma non abbiamo disconosciuto che essa comportava anche un danno: da quel momento ad oggi i fabbricanti industriali di olii di semi hanno prodotto con il sistema della esterificazione anche olii alimentari.

E qui ora si vuole ancora sottilizzare ! Non ho alcuna osservazione da fare e propongo, se il Governo e la maggioranza sono d'accordo, di procedere immediatamente all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ho ascoltato con attenzione le osservazioni di tutti i colleghi intervenuti nella discussione. Effettivamente urge approvare la legge, ma nella legge stessa vi sono delle disarmonie, e direi quasi dei varchi, perché essa non mi sembra del tutto rigida come dovrebbe essere al fine di evitare gli inconvenienti che purtroppo si sono verificati anche dopo l'approvazione della legge per la classificazione degli olii di oliva.

Per quanto riguarda la glicerina volevo che fosse approvato un emendamento più drastico, perché la nostra preoccupazione è di natura agricola ed a noi basterebbe, o meglio sarebbe bastato, cautelarci nei confronti del sistema di esterificazione e di sintesi, in questo senso un emendamento all'articolo 3 non sarebbe stato inopportuno.

Ugualmente sarebbe stato opportuno il divieto di importazione; comunque le merci importate cadrebbero sotto le sanzioni della produzione, vendita e detenzione e verrebbe ugualmente ad essere tutelata la genuinità degli olii di semi.

L'onorevole Castagno si è dichiarato contrario ad ogni emendamento ed ha ribadito il concetto di approvare celermente la legge, così come è stata approvata dal Senato.

Dello stesso parere è stato l'onorevole Daniele.

Volevo osservare che anche dagli interventi dei colleghi è emerso che vi è qualche deficienza nella legge che si rivela al lume

dell'esperienza fatta in seguito alla approvazione di leggi precedenti, che consigliano di essere molto restrittivi, ma poiché gran parte della Commissione è orientata verso l'approvazione del testo trasmessoci dal Senato mi dichiaro anch'io favorevole all'approvazione della legge senza emendamenti.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questo disegno di legge è la conseguenza logica della precedente legge sulla classificazione degli olii di oliva e nel predisporre questo provvedimento se ne è tenuto conto. Il Senato ha discusso ampiamente questo disegno di legge ed ha apportato alcune modifiche tendenti ad accentuarne la drasticità per cui nel complesso il testo al nostro esame si può giudicare idoneo ad affrontare e risolvere il problema. Per queste ragioni anche il Governo è favorevole a che il disegno di legge venga approvato senza emendamenti, perché altrimenti esso dovrebbe poi tornare al Senato.

Non mi esprimo per ora sul merito dei singoli emendamenti e mi riservo di farlo in sede di esame degli articoli. Il parere del Governo è che si provveda ad una rapida approvazione del disegno di legge così come esso ci è stato trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie e dei grassi concreti destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva destinati agli stessi usi.

È vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi ».

Comunico che all'articolo 1 il deputato Amadeo ha presentato il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sopprimere le parole*: grassi concreti ».

Pongo in votazione l'articolo 1 fino alla parola « specie ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione le parole « e dei grassi concreti », avvertendo che l'onorevole Amodeo ne ha chiesto la soppressione.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione il resto dell'articolo 1.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« È vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili.

È altresì vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati ».

A parte gli emendamenti preannunciati dal Relatore, l'onorevole Amadeo propone di sostituire, al secondo comma, alla parola « detenere », la parola « introdurre ».

AMADEO ALDO. Siccome il comma precedente parla di assoluto divieto di detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione, anche se c'è della glicerina in questi stabilimenti, essa non può servire per processi di sintesi, in quanto non esistono impianti idonei per detto processo.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Ho letto accuratamente il testo della legge sulla classificazione degli olii, la n. 1407 del 1960. Non vorrei — proprio per questo — emendare il testo del disegno di legge che stiamo esaminando e far sorgere dei contrasti con il dettato della legge precedente. Ritengo che possa essere sufficiente la dizione: « è altresì vietato detenere ».

PRESIDENTE. E per quanto riguarda gli impianti?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Contentiamoci di questa formulazione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono contrario all'emendamento Amadeo per i motivi detti dal Relatore e quelli di generale opportunità già da me accennati.

AMADEO ALDO. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile è vietata la lavorazione di olii ad uso industriale ».

All'articolo 3 l'onorevole Aldo Amadeo ha presentato un emendamento per aggiungere le parole « ottenuti con processi di esterificazione e di sintesi ».

AMADEO ALDO. Vorrei aggiungere due parole per illustrare meglio questo emenda-

mento. Il fine della legge è quello di evitare che olii esterificati possano essere messi in commercio come olii commestibili. Ora, non c'è alcuna possibilità di attuare delle frodi di questo genere perché noi non consentiamo di trasformare negli stessi stabilimenti di olii industriali olii che non possano essere destinati ad uso commestibile.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Sono contrario anch'io.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Amadeo.

(*Non è approvato*).

Do lettura degli articoli 4, 5, 6 e 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 4.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la multa di lire 200 mila per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

(*E approvato*).

ART. 5.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

(*E approvato*).

ART. 6.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 4 e 5 la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

(*E approvato*).

ART. 7.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*E approvato*).

L'onorevole Amadeo ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi. Il primo è del seguente tenore:

« Il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per uso alimentare i prodotti di cui al primo comma dell'articolo 1 entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ».

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, io ho riflettuto su questa norma aggiuntiva, ed in definitiva gli industriali potranno anche per l'avvenire esterificare olii per usi industriali. Si tratta quindi qui di un impiego solamente per usi industriali e non avranno quindi a sopportare spese diverse o maggiori per poter esterificare questo olio che non deve essere consumato per usi alimentari. Mi sembra quindi sia il caso di troncare subito senza dare altre possibilità di tempo per vendere questo olio che sarà quindi venduto subito per usi industriali.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento aggiuntivo.

AMADEO ALDO. Le ragioni che mi hanno spinto a presentare questo articolo aggiuntivo sono ovvie. Ci sono attualmente in commercio notevoli quantità di olii miscelati o di olii esterificati di semi: questi sono ormai presso il minutante o il dettagliante e non mi sembra possibile fare entrare in vigore la legge con il solito automatismo, cioè con il solo intervallo di 15 giorni previsto dalla Costituzione. Potrà il dettagliante smaltire così presto quelle partite che ha già comperato, e potrà farlo anche il grossista o medio grossista? Questa è la preoccupazione che mi ha suggerito di presentare questo emendamento sul quale richiamo l'attenzione della Commissione. Noi siamo, è vero, per la genuinità degli olii e per la tutela dei consumatori, ma non possiamo così indiscriminatamente colpire il commercio e soprattutto quello affidato ai piccoli esercenti. È un problema serio quello che io sottopongo alla Commissione.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questo emendamento penso sia stato proposto in analogia con una norma contenuta nella legge del 13 novembre 1960, n. 1407, relativa agli olii di oliva e quindi esso ha un certo fondamento.

Il Governo comunque si rimette per esso alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Amadeo.

(*Non è approvato*).

Do lettura del secondo articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Amadeo:

« Fatti salvi gli accordi internazionali è vietata l'importazione di olii rettificati, e di olii grassi miscelati o rettificati ».

AMADEO ALDO. Tutta questa legge diventa inoperante se non poniamo un divieto di importazione. In Italia infatti non si produrranno più tali olii, ma essi verranno introdotti dall'esterno; quindi in definitiva non salvaguarderemmo la produzione nazionale e la salute dei consumatori.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Desidero fare osservare che proprio per la impossibilità di controllare la diversità degli olii di semi da quelli esterificati, cui prima alludeva l'onorevole Amadeo, mi sembra che la norma possa essere ritenuta superflua e comunque inutilmente sostitutiva del capoverso dell'articolo 1 dove si dice che è vietato produrre, vendere o detenere per la vendita o mettere comunque in commercio tali olii o grassi esterificati. Quando anche questi venissero importati, una volta entrati nel territorio italiano verrebbero sottoposti alle norme nazionali che prevedono delle sanzioni per tale commercio.

AMADEO ALDO. Mi sia consentito obiettare che la preoccupazione che mi ha mosso nel fare questa proposta è proprio dovuta al fatto che tutti sappiamo che non esiste un metodo di analisi per distinguere questi tipi di olii. Sarà pressoché impossibile, attraverso le analisi, riconoscere se in un olio importato sia presente o meno un olio esterificato.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Dal punto di vista pratico il divieto di importazione non è che importi delle conseguenze diverse da quelle che si avrebbero se non introducessimo questo emendamento.

Una volta che questi olii saranno entrati nel territorio italiano, saranno assoggettati alle norme nazionali; rientreranno, cioè, nell'ambito della legge. Il divieto di importazione non costituisce un impegno diverso per lo Stato nel quale il prodotto viene importato; ripeto che una volta entrato in Italia il prodotto viene assoggettato alle leggi italiane. Per questo motivo credo che le preoccupazioni avanzate dall'onorevole Amadeo non sussistano e per lo stesso motivo ritengo che non debba accogliersi il suo emendamento, al quale non sono favorevole.

AMADEO ALDO. Sì, però questi olii non sono individuabili. Come ho avuto occasione di dire, noi in Italia, non abbiamo i mezzi necessari per individuare se un olio è esterificato o meno. Questa insufficienza di mezzi mi ha indotto a presentare l'emendamento. Noi abbiamo fatto una legge che vuole tutelare gli interessi dei cittadini contro le mistificazioni e le esterificazioni degli olii. Non possiamo pertanto trascurare quegli elementi che verrebbero ad annullare l'efficacia della legge stessa.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Questo è un problema finanziario che può riguardare la finanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo Amadeo.

(*Non è approvato*).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3762):

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Aicardi, Avolio, Bolla, Casati, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, Daniele, De Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Franzo Renzo, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Miceli, Prearo, Romagnoli, Sanfilippo, Schiavon, Sodano, Speciale, Truzzi, Valori e Vetrone.

**La seduta termina alle 11,25.**

*IL DIRETTORE*
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI